

Codice A1604B

D.D. 15 aprile 2020, n. 145

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di quattro sorgenti potabili - denominate S1, S2, S3 e S4 - ubicate nel Comune di Mezzana Mortigliengo (BI) e gestite dal Consorzio Acqua Potabile di Fangazio per l'approvvigionamento idrico delle utenze di frazione Fangazio, nel medesimo comune.



ATTO N. DD-A16 145

DEL 15/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di quattro sorgenti potabili - denominate S1, S2, S3 e S4 - ubicate nel Comune di Mezzana Mortigliengo (BI) e gestite dal Consorzio Acqua Potabile di Fangazio per l'approvvigionamento idrico delle utenze di frazione Fangazio, nel medesimo comune.

Il Presidente del *Consorzio Acqua Potabile di Fangazio*, d'intesa con il Comune di Mezzana Mortigliengo (BI) - nel cui territorio sono situate le quattro captazioni che alimentano l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso per l'approvvigionamento idrico delle 19 utenze di frazione Fangazio, nel medesimo comune - con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 13 febbraio 2020, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti sorgenti:

- S1 e S2 - particella catastale n. 239 del foglio di mappa n. 5;
- S3 - particella catastale n. 336 del foglio di mappa n. 5;
- S4 - particella catastale n. 64 del foglio di mappa n. 9.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R del 2006 e ss.mm.ii. in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Il Comune di Mezzana Mortigliengo interessa un'area prevalentemente collinare, caratterizzata da ampie dorsali dalle sommità da debolmente acclivi a sub-pianeggianti, delimitate da ripidi versanti che terminano al raggiungimento di impluvi, anche molto incisi. Le quattro sorgenti sono localizzate nel settore centro orientale del territorio comunale, appartengono al bacino del torrente Ostola - a sua volta facente parte del bacino del torrente Cervo - e possono essere così suddivise:

- le sorgenti S1-S2-S3 sono ubicate sul fondo di un piccolo e stretto avvallamento, che si sviluppa con direzione Nord-Sud tra le frazioni di Bonda e Mino; lungo l'avvallamento si osservano scarpate

sub-verticali dove affiora il substrato roccioso. L'acqua captata dalle tre sorgenti è convogliata, tramite tubazioni, in un vicino raccordo/dissabbiatore per poi essere indirizzata alla vasca di accumulo;

- la sorgente S4 è ubicata sul fondo di un avvallamento molto inciso e privo di un corso d'acqua che si sviluppa sempre con direzione Nord-Sud, ad Est delle frazioni di Mino e Fangazio. La captazione ha le caratteristiche strutturali di un pozzo, in quanto è formata da anelli cilindrici di cemento sovrapposti per raggiungere la profondità di 7 metri; nonostante la struttura sia quella di un pozzo, la captazione si configura come una sorgente, con l'accumulo di acqua direttamente all'interno dell'opera di presa, dove il livello dell'acqua può raggiungere i 4-5 metri di altezza. Le caratteristiche sorgentizie della captazione sono confermate dall'assetto geomorfologico dell'area, per cui è da escludere la presenza di una falda all'interno di un acquifero permeabile omogeneo con una superficie piezometrica ben definita, ma piuttosto un reticolo di flussi idrici concentrati al fondo dell'avvallamento entro la porosità secondaria della coltre eluvio-colluviale e, in parte, entro le fratture della roccia.

Le acque provenienti dalle sorgenti vengono raccolte all'interno di una vasca di accumulo provvista di cloratore, posta immediatamente a monte di frazione Fangazio e vengono poi distribuite per gravità a tutta la frazione.

Dal punto di vista geologico, l'area è caratterizzata dalla presenza di graniti appartenenti al complesso denominato "Massiccio granitico del Biellese" e dalle sue coltri di copertura. Nonostante l'acclività dei versanti sia a tratti elevata, la presenza del substrato roccioso affiorante o sub-affiorante garantisce una buona stabilità alle aree in esame; le cartografie allegate al P.R.G.C. e i dati del SIFraP elaborati da ARPA Piemonte non evidenziano, infatti, fenomeni gravitativi di rilievo. Le sorgenti in esame sono poste in corrispondenza del fondo di piccoli impluvi molto incisi dove, pur non essendo interessati direttamente dal reticolo idrografico, la morfologia favorisce la concentrazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei e, nell'acquifero superficiale costituito dalle coltri eluvio-colluviali), non è presente una vera e propria falda superficiale con una superficie piezometrica ben definita, ma piuttosto un reticolo di flussi idrici che diviene più fitto in corrispondenza del basso morfologico costituito dal fondo degli impluvi; l'emergenza delle acque sotterranee avviene in corrispondenza di rotture di pendenza dove il substrato roccioso è sub-affiorante e la captazione avviene a 2-4 metri di profondità. Data l'uniformità delle condizioni geologiche della zona, è possibile ricondurre a schemi molto semplici la circolazione idrica sotterranea che è, in primo luogo, condizionata dalla permeabilità dei terreni costituenti il sottosuolo; le sorgenti sono pertanto essenzialmente riconducibili alla tipologia "*per limite di permeabilità*", secondo la classificazione di Civita (1972).

La portata delle sorgenti, definita da misure effettuate saltuariamente dai gestori del Consorzio, è limitata e mediamente inferiore al litro al minuto.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, le aree di salvaguardia che ne sono risultate coincidono con i bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti S1-S2-S3:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna scaturigine; data la vicinanza reciproca delle stesse, la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale,

corrisponde all'inviluppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, per una superficie complessiva di 7.800 metri quadrati;

- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle tre sorgenti, per una superficie complessiva di 9.400 metri quadrati.

In relazione alla breve distanza tra le sorgenti il bacino di alimentazione ha dimensione ridotta e pertanto tutta l'area vincolata è da intendersi in regime di zona di rispetto ristretta.

Sorgente S4:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, misura 62 x 51 metri, per una superficie di 3.162 metri quadrati;

- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 26.400 metri quadrati;

- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, per una superficie di 24.200 metri quadrati.

Per quanto attiene i centri di pericolo posti all'interno delle aree di rispetto sopra definite, si riscontra la seguente situazione:

- sorgenti S1-S2: assenza di centri di pericolo;
- sorgente S3: presenza di strada comunale all'interno della zona di tutela assoluta;
- sorgente S4: presenza di edifici abbandonati della frazione Mino all'interno della zona di rispetto allargata.

Considerata la bassa percorrenza di mezzi sulla strada comunale che interessa la sorgente S3 e la distanza con la captazione e lo stato di abbandono degli edifici che interessano la sorgente S4, si ritiene che tali centri di pericolo non compromettano la qualità dell'acqua captata. Il Proponente segnala, inoltre, l'impossibilità di realizzare recinzioni per la protezione delle zone di tutela assoluta a causa della morfologia acclive, del deflusso delle acque superficiali, della vegetazione e della strada comunale.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- "FIG. 6A: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000";
- "FIG. 6B: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000";

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Mezzana Mortigliengo (BI), che le ha approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dell'8 febbraio 2020.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 31 luglio 2019, ha ritenuto che la ridefinizione delle aree di salvaguardia proposte sia stata individuata correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento 15/R/2006 e, considerata l'assenza di centri di pericolo significativi, che non vi siano elementi ostativi alla approvazione delle stesse.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - valutata la documentazione allegata all'istanza, effettuati gli opportuni

accertamenti e visionati gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 5 anni, con nota in data 26 settembre 2019, ha espresso parere favorevole in merito alle definizioni proposte.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole - essendo le aree occupate prevalentemente da boschi - il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, in data 12 marzo 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione delle aree di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli

interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno delle medesime aree.

Vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 31 luglio 2019;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - in data 26 settembre 2019 - prot. n. 25255/19;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzana Mortigliengo (BI) n. 12 dell'8 febbraio 2020, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acqua Potabile di Fangazio*, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 13 febbraio 2020, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

a. Le aree di salvaguardia di quattro sorgenti potabili - denominate *S1*, *S2*, *S3* e *S4* - ubicate nel Comune di Mezzana Mortigliengo (BI) e gestite dal *Consorzio Acqua Potabile di Fangazio* per l'approvvigionamento idrico delle utenze di frazione Fangazio, nel medesimo comune, sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

- “*FIG. 6A: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000*”;
- “*FIG. 6B: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000*”;

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

c. Il gestore delle quattro sorgenti potabili denominate *S1*, *S2*, *S3* e *S4* e ubicate nel Comune di Mezzana Mortigliengo (BI) - *Consorzio Acqua Potabile di Fangazio* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che eventuali recinzioni o altri impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Mezzana Mortigliengo, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin